



COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA

Provincia di Livorno

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

Settore Servizi Sociali e Affari Economici

Tel.: 0565/839206 - Fax: 0565/839259

BANDO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2016

IL DIRIGENTE

del Settore Servizi Sociali

VISTA la Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni recante "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo",

VISTO l'art. 7 comma bis del Decreto Legge 13 settembre 2004, n. 240, recante misure per favorire l'accesso alla locazione da parte dei conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, convertito in legge, con modifiche, dalla Legge 12 novembre 2004, n. 269;

VISTO il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, pubblicato sulla G.U. n. 167 del 19 luglio 1999, che fissa i requisiti minimi per beneficiare del suddetto contributo e determina i criteri per il calcolo dello stesso;

VISTO l'art. 11, comma 13, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133, che, ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, stabilisce che i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi, come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione;

VISTA la Delibera G.R. n. 265 del 6 aprile 2009, con la quale sono stati stabiliti criteri e procedure per la ripartizione e l'erogazione delle risorse complessive regionali e statali del Fondo di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431;

VISTA la successiva Delibera G.R. n. 414 del 10 maggio 2016 con la quale sono stati approvati per l'anno 2016 e per gli anni successivi, i criteri e le procedure per la ripartizione e l'erogazione delle risorse del Fondo per l'integrazione ai canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98 così come riportati nell'allegato "A" della suddetta deliberazione;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 47/2016 ed avente ad oggetto: "Approvazione criteri di ripartizione del contributo per l'integrazione dei canoni di locazione, anno 2016";

RENDE NOTO

che a far data dal **07/06/2016** e fino al **06/07/2016**, i cittadini in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda al Comune di Campiglia Marittima per chiedere un contributo ad integrazione del canone di locazione, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 1

Requisiti dei beneficiari e condizioni per l'ammissibilità al concorso.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti :

- a. cittadinanza italiana;
- b. cittadinanza di uno stato appartenente all'Unione Europea;
- c. cittadinanza di uno stato non appartenente all'Unione Europea. In questo caso occorre:
 1. il possesso di un regolare permesso di soggiorno non inferiore ad un anno o della carta di soggiorno e/o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi della vigente normativa in materia (art.5 della legge 24 febbraio 2005 n°41 che rinvia all'art.41 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n°286);
 2. la residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Toscana, ai sensi e per gli effetti dell'art.11 comma 13 del D.L. 25 giugno 2008, n°112 convertito in Legge n°113 del 6 agosto 2008.
- d. residenza anagrafica nell'immobile per il quale si chiede il contributo all'interno del Comune di Campiglia M.ma;
- e. titolarità di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato ed in regola con le registrazioni annuali o contenente le indicazioni relative alla scelta del proprietario circa l'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 23/2011, intestato al richiedente o ad un componente il proprio nucleo familiare, riferito all'alloggio di residenza di proprietà pubblica o privata, con esclusione degli alloggi di ERP disciplinati dalla LR 96/96 e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- f. non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero, ai sensi della lettera c, Tabella A, allegata alla LR 96/96, così come modificata dalla L.R. n. 41/2015, fatto salvo il caso di titolarità di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge ovvero titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;
- g. non titolarità, da parte di ciascun componente del nucleo familiare di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore a euro 25.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa, ai sensi del punto 2 lett. e) allegato A), alla L.R. n. 41/2015;
- h. non percepire altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativi per lo stesso periodo per cui viene richiesto il contributo (rientrano in questa fattispecie tutti i titolari di canone di locazione agevolato a fronte di interventi fruenti di contributi pubblici riguardanti la realizzazione o il recupero di alloggi da

destinarsi ad affitti a canone inferiore rispetto a quello di mercato e i titolari di contributi previsti dalle Delibere Regionali inerenti la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità);

- i. L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.
- j. essere in possesso della **nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica/attestazione ISE/ISEE**, sottoscritta entro i termini di validità del bando, rilasciata dall'INPS o da un CAAF o da altro soggetto autorizzato, compilata ai sensi del **DPCM 159/2013 e s.m.i. Qualora alla data di presentazione della domanda il richiedente non abbia ancora ottenuto la certificazione ISE/ISEE, dovrà provvedere ad evidenziarlo nell'istanza stessa. Sarà cura degli Uffici verificare direttamente con l'Inps il rilascio dell'attestazione ISE/ISEE che dovrà risultare consultabile entro il termine di gg. 15 dalla data di scadenza del Bando di concorso. Qualora, entro tale termine, l'attestazione ISE/ISEE non fosse ancora consultabile, la domanda sarà esclusa.**
- k. avere valori ISE (Indicatore Situazione Economica) o ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente), calcolati ai sensi del citato **DPCM 159/2013** ed un'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientranti nei seguenti parametri:
 1. **Fascia "A"** Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS (**Euro 13.049,14**). Incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%.
 2. **Fascia "B"** Valore ISE compreso tra l'importo di **Euro 13.049,14** e l'importo di **Euro 28.216,37** Incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 24%.

Valore ISEE non superiore ad **Euro 16.500**

Art. 2

Autocertificazione dei requisiti.

1. I requisiti essenziali per la partecipazione al presente Bando sono attestabili mediante dichiarazione sostitutiva, resa contestualmente all'istanza, ai sensi del DPR 445/2000 e delle modifiche introdotte dall'art. 15 della L. 183/2011.
2. Ai sensi del T. U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (DPR n. 445/2000 e s.m.i.) il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti previsti dal presente Bando e delle condizioni previste per l'attribuzione dei punteggi di priorità.

Art. 3

ISE/ISEE e canone di locazione di riferimento.

1. La posizione reddituale del richiedente, da assumere a riferimento, è quella risultante dalla certificazione ISE/ISEE (Indicatore della Situazione Economica - Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità, calcolata ai sensi del D.P.C.M. n.159/2013 e successive modifiche ed integrazioni in possesso del richiedente e in corso di validità.

2. Per i richiedenti che dichiarano “ISE zero” l’ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di un’autocertificazione:
 - a. in cui si attesti di usufruire di interventi di assistenza da parte dei Servizi Sociali ASL (sarà cura dell’Ufficio Politiche Sociali chiedere successivamente ai Servizi Sociali ASL espressa certificazione a conferma di quanto dichiarato dall’interessato);
 - b. in cui si attesti la fonte del proprio sostentamento, nel caso in cui il cittadino richiedente non usufruisca di interventi di assistenza da parte dei Servizi Sociali;
3. Si specifica che nella fascia “ISE zero” saranno comprese, oltre alle certificazioni ISE con valore pari a 0, anche quelle con un valore incongruo rispetto al canone di locazione per il quale viene richiesto il contributo, precisando che per ISE incongruo si intende un valore inferiore o uguale al canone annuale, al netto degli oneri accessori.
4. Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.
5. In caso di residenza nell’alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell’alloggio.

Art. 4

Articolazione delle graduatorie.

1. I cittadini richiedenti, in possesso dei requisiti minimi indicati all’art. 1, saranno collocati in una specifica graduatoria comunale, in due successive distinte sezioni, denominate Fascia “A” e Fascia “B”, ed all’interno di ciascuna fascia, in base alla decrescente percentuale dell’incidenza canone/ISE.
2. In caso di parità, l’ordine verrà assegnato con riferimento all’importo del canone di locazione più elevato.

Art. 5

Formazione e pubblicazione della graduatoria.

a) Istruttoria delle domande:

Il Comune procede all’istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità.

b) Formazione della graduatoria generale:

- Il Comune, successivamente alle scadenze fissate dal bando per la presentazione delle domande, procede all’adozione della graduatoria provvisoria secondo l’ordine stabilito dal precedente art. 4).
- La graduatoria provvisoria è pubblicata all’Albo Pretorio Telematico del Comune.
- Non saranno inviate comunicazioni personali: la pubblicazione della graduatoria provvisoria ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati.
- Avverso il provvedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria è possibile proporre ricorso alla Commissione Comunale entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa all’Albo Pretorio Telematico.
- La Commissione decide sulle opposizioni a seguito della valutazione dei documenti pervenuti entro i termini per l’opposizione, purché relativi a condizioni possedute alla data di pubblicazione del Bando stesso.
- La graduatoria generale definitiva formulata ed approvata nei modi stabiliti dal presente Bando viene inviata alla Regione Toscana entro e non oltre il termine perentorio che la stessa Regione Toscana provvederà a determinare.

- La Regione provvederà all'attribuzione del Fondo spettante al Comune di Campiglia Marittima e al relativo trasferimento.
- La graduatoria generale definitiva non sarà invece pubblicata all'Albo Pretorio Telematico, nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza, protezione dei dati personali e tutela delle fasce deboli.

Art. 6

Durata del contributo.

I concorrenti avranno diritto, se in possesso dei requisiti richiesti dal Bando, ad un contributo annuo riferito al periodo 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2016, o determinato dalla validità del contratto, se inferiore all'anno.

Art. 7

Calcolo del contributo

1. Il contributo massimo attribuibile a ciascun richiedente sarà calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato, sul valore ISE del nucleo familiare, secondo le modalità che seguono :
 - a. per la Fascia A, in una somma tale da ridurre l'incidenza canone/ISE al 14%, e comunque fino ad un importo massimo arrotondato di € 3.100,00;
 - b. per la Fascia B, in una somma tale da ridurre l'incidenza canone/ISE al 24%, e comunque fino ad un massimo arrotondato di € 2.325,00;
 - c. rapportando l'entità massima, come sopra determinata al periodo di effettiva validità del contratto, calcolato in mesi interi.
2. Il contributo massimo attribuibile, allo scopo di soddisfare il più alto numero possibile di richiedenti inseriti utilmente nella graduatoria alla Fascia A, potrà essere ricalcolato attraverso una riduzione in una uguale percentuale, fino ad un importo comunque non inferiore al 50% del contributo massimo.

Art. 8

Erogazione del contributo.

1. I contributi, calcolati con le modalità di cui al precedente articolo, saranno erogati nei limiti delle dotazioni annue, assegnate dalla Regione Toscana ed eventualmente integrate dal Comune di Campiglia Marittima.
2. I contributi attribuibili ai cittadini richiedenti utilmente collocati nella graduatoria alla Fascia B, saranno erogati solo nel caso in cui, soddisfatta interamente la Fascia A della graduatoria, risultino ancora somme disponibili;
3. La collocazione nella graduatoria non comporta perciò automaticamente il diritto all'erogazione del contributo teorico riconosciuto.

Art. 9

Modalità di pagamento del contributo.

1. Il Comune che bandisce provvederà al pagamento del contributo agli aventi diritto, nei limiti e con le modalità di cui al presente Bando, fino ad esaurimento delle risorse disponibili;
2. Tutti i partecipanti al Bando sono tenuti a presentare entro e non oltre il 31.12.2016 la documentazione attestante i pagamenti dei canoni di locazione sostenuti nel corso del 2016, secondo una delle seguenti modalità:
 - a. Consegna delle copie delle ricevute di pagamento dell'affitto relative all'anno 2016;
 - b. Consegna delle copie dei bonifici bancari/postali, attestanti il pagamento dell'affitto relative all'anno 2016;

- c. Consegna della dichiarazione rilasciata dal proprietario, attestante il pagamento dell'affitto, relative all'anno 2016, corredata dalla fotocopia del documento d'identità dello stesso;
3. Il Comune provvede:
- a corrispondere i contributi assegnati, fino al limite di cui all'art. 8, secondo le consuete modalità di pagamento della Ragioneria Comunale;
 - a non liquidare i contributi assegnati agli aventi diritto che non abbiano presentato, nei tempi stabiliti, quanto indicato all'art. 9) comma 2.

Art. 10

Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione al presente bando di concorso, debitamente sottoscritte, dovranno essere :
- a. compilate, in carta libera, esclusivamente sui moduli predisposti dal Comune, distribuiti presso:
- l'Ufficio Sicurezza Sociale –sede Campiglia Marittima;
 - lo Sportello Comunale ubicato presso la Delegazione Comunale di Venturina Terme;
 - sul sito del Comune: <http://www.comune.campigliamarittima.li.it>;
 - i CAAF locali;
2. la domanda di contributo potrà essere presentata:
- dall'intestatario del contratto di locazione;
 - da una qualunque altra persona componente il nucleo familiare, anche se non intestatario del contratto.
3. Le domande dovranno essere presentate a partire dal giorno mercoledì 7 giugno 2016 e fino e non oltre il giorno mercoledì 6 giugno 2016, secondo una delle seguenti modalità:
1. consegna diretta all'incaricato negli orari di apertura al pubblico dei seguenti uffici:
- Ufficio Sicurezza Sociale, Palazzo Comunale di Campiglia M. ma (LI)
 - Sportello scuola/sociale, Delegazione Comunale di Venturina Terme(LI)
2. invio di raccomandata postale A.R. indirizzata a :
- Ufficio Sicurezza Sociale
Comune di Campiglia Marittima
Via Roma, 5
57021 Campiglia Marittima (LI);
3. invio tramite casella di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo istituzionale del Comune di Campiglia M.ma:
comune.campigliamarittima@postcert.toscana.it

E' specificato che, ai fini dell'accettazione delle domande spedite a mezzo raccomandata A.R., farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante, comprovante il rispetto della scadenza dei termini di presentazione.

4. Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità del richiedente il contributo, in corso di validità, qualora:
- a. sia presentata da persona diversa dal richiedente;
- b. sia spedita tramite lettera raccomandata A.R.

Art. 11

Controlli e sanzioni

1. La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente la concessione dell'incentivo economico che le ha sottoscritte e che, in caso di falsa dichiarazione, può essere perseguito penalmente (art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000).
2. Il Comune è tenuto a effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi (comma 1 e 2 dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000).
3. Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione, in mancanza il procedimento non ha seguito (comma 3 dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000).
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000). Oltre alla decadenza dai benefici è tenuto alla restituzione di quanto eventualmente erogato.
5. Il Comune effettuerà controlli, ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.P.R. 445/2000 sulla veridicità delle dichiarazioni ISEE prodotte.
6. La collaborazione da parte della Guardia di Finanza, nell'ambito del Protocollo d'Intesa tra Regione Toscana e Anci Toscana, Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza e INPS Direzione Regionale Toscana, in merito alle prestazioni sociali agevolate è attivata sulla base di segnalazioni di nominativi da parte degli enti erogatori.
7. In caso di ragionevole dubbio su determinate dichiarazioni sostitutive uniche si procede ad inviare istanza alla Guardia di Finanza di riferimento.
8. Resta ferma l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

Art. 11

Trattamento dei dati personali

I partecipanti al Bando sono informati, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 sul trattamento dei dati personali, che:

- i dati raccolti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate nell'ambito dei procedimenti d'assegnazione dei contributi finanziari, di cui al presente bando;
- i dati richiesti nella/e domanda/e devono essere obbligatoriamente indicati per non incorrere in un'esclusione dal/i bando/i;
- i dati in possesso dell'amministrazione potranno essere forniti ad altri soggetti pubblici per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dal Codice.
- i dati finali necessari alla formulazione delle graduatorie sono pubblici;

– presso il Comune, Ufficio “Politiche Sociali”, Via Roma 5 – Campiglia Marittima (LI)
l’interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo.

Art. 14

Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, è fatto riferimento alla legge 431/98 e ai relativi decreti attuativi, alla L.R. 96/96, così come modificata dalla L.R. n. 41/2015, e alla Delibera Giunta Regionale 265 del 06-04-2009 e alla successiva Delibera G.R. n. 414 del 10 maggio 2016 con la quale sono stati approvati per l’anno 2016 e per gli anni successivi, i criteri e le procedure per la ripartizione e l’erogazione delle risorse del Fondo per l’integrazione ai canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98 così come riportati nell’ allegato “A” della suddetta deliberazione.

Campiglia Marittima, 07/06/2016

F. to Il Dirigente del Settore
Servizi Sociali e Affari Economici
Dr. CLAUDIO CERRINI